



DOCUMENTO

Le problematiche in materia di ACE
derivanti dall'adozione dei nuovi principi contabili nazionali
in vista dell'emanazione del decreto ministeriale

Osservazioni e proposte del
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Roma, 3 maggio 2017

Le problematiche in materia di ACE derivanti dall'adozione dei nuovi principi contabili nazionali in vista dell'emanazione del decreto ministeriale

Come noto, per le imprese (“soggetti OIC-*adopter*”) diverse da quelle che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS (“soggetti IAS-*adopter*”) sono state recentemente introdotte **nuove regole** riguardanti la **composizione** e la **struttura del bilancio d’esercizio**, i **criteri di valutazione** e l'**informativa** da fornire nella nota integrativa e/o nella relazione di gestione (decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 che ha attuato la direttiva 2013/34/UE); tali regole, peraltro, hanno efficacia già dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2016.

Al fine di semplificare le modalità di determinazione del reddito imponibile e nel rispetto del principio di derivazione del reddito imponibile dal risultato di bilancio, sono state altresì introdotte **nuove regole di determinazione del reddito coerenti con le nuove modalità di rappresentazione contabile**, estendendo alle imprese soggette alle nuove regole contabili, diverse dalle cc.dd. “micro imprese”, le modalità di determinazione del reddito imponibile già previste nel sistema del testo unico per i soggetti IAS-*adopter*; in sostanza, è stato previsto un **principio di derivazione rafforzata** in base al quale, ai fini dell’applicazione del norme del TUIR in tema di reddito d’impresa, assume rilievo la rappresentazione contabile – sintetizzabile nei concetti di qualificazione, classificazione ed imputazione temporale – così come regolamentata dai (nuovi) principi contabili nazionali (art. 13-*bis* del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19).

Considerato che il comma 11 del citato art. 13-*bis* prevede l’emanazione di un **decreto** del Ministro dell’economia e delle finanze **per modificare la disciplina dell’Aiuto alla crescita economica (“Ace”)**, al fine di coordinare la normativa ivi contenuta per i soggetti IAS-*adopter* con quella prevista per i soggetti OIC-*adopter* che, invece, si troveranno ad applicare il nuovo principio di derivazione rafforzata a partire dal 2016, in questa sede si intende **segnalare i più problematici riflessi che le nuove regole contabili potrebbero determinare sulla disciplina Ace, proponendo idonee soluzioni ispirate a criteri di razionalità, equilibrio, sistematicità e semplicità di gestione e controllo.**

1. – Un primo aspetto da chiarire riguarda il **trattamento ai fini Ace di quelle poste che, sebbene abbiano natura reddituale, ne viene prevista la rilevazione direttamente a patrimonio netto**. Si pensi, ad esempio, alla correzione di errori rilevanti (punto 48 dell’OIC 29) e alla contabilizzazione degli effetti dei cambiamenti di principi contabili (punto 17 dell’OIC 29), ivi incluso il caso, di particolare rilevanza per il 2016, del passaggio dai vecchi ai nuovi principi.

Queste poste rilevano senz’altro ai fini del limite del patrimonio netto ex art. 11 del decreto ministeriale 14 marzo 2012 (da qui in avanti, “decreto attuativo”).

Non è chiaro, invece, se esse impattino la “base Ace”, non influenzando – né in aumento né in riduzione – l’utile di conto economico accantonato/bile a riserva.

Dal punto di vista sistematico, la loro valenza potrebbe ammettersi anche a tali ultimi fini ove solo di tenesse conto della loro natura reddituale; d’altro canto, queste poste possono defluire direttamente – in base ai citati principi OIC – tra gli “utili portati a nuovo” e, dunque, la loro rilevanza potrebbe ritenersi coerente anche sul piano letterale, incidendo, queste poste, sulla variazione della base Ace prevista dalla legge e riguardante, letteralmente, gli “utili accantonati a riserva” (art. 1, comma 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

Sott’altro profilo, tuttavia, prevedere l’irrilevanza di queste poste faciliterebbe – e non poco – il calcolo dell’agevolazione per le imprese e le attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. Anche volendo trascurare le complessità sottese alla valutazione dei vari regimi di (in)disponibilità delle riserve in cui queste poste confluiscono (vd. successivo punto 3), infatti, la variazione in aumento del capitale rilevante ai fini Ace verrebbe limitata agli utili accantonati a riserva rivenienti al conto economico, senza dover obbligare gli operatori alla “individuazione” delle poste aventi natura reddituale rilevate direttamente a patrimonio netto. Peraltro, nel caso di modifiche dei principi contabili (problema che si porrebbe in particolare già per il 2016, primo anno di applicazione dei nuovi OIC), la complessità da gestire sarebbe anche maggiore in quanto sarebbe necessario “scomporre” la movimentazione del patrimonio netto (la c.d. riserva “FTA”) tra le varie sue componenti, al fine di vagliare la rilevanza reddituale e il regime di (in)disponibilità delle singole componenti che, in aumento o in riduzione, alimentano detta riserva FTA.

IN CONCLUSIONE:

- a. considerazioni di carattere semplificatorio (ferma rimanendo la loro rilevanza ai fini del calcolo del limite del patrimonio netto) suggeriscono la previsione di una generalizzata irrilevanza ai fini della determinazione della base Ace delle poste che, sebbene abbiano natura reddituale, vengono rilevate direttamente a patrimonio netto;**
- b. naturalmente, analoghe previsioni dovrebbero essere previste per i soggetti IAS-adopter, considerato che anche i principi IAS/IFRS prevedono svariate fattispecie di rilevazione diretta a patrimonio di poste aventi natura reddituale (correzione di errori, cambiamento di principi, valutazione di taluni strumenti finanziari senza “rigiro” al conto economico, etc.).**

2. – Altro aspetto da chiarire riguarda il **trattamento ai fini Ace di quelle poste aventi natura reddituale che vengono rilevate al conto economico (pur avendo natura meramente figurativa) e che trovano diretta contropartita in rilevazioni uguali e contrarie di patrimonio netto**. Il caso emblematico, per i soggetti *OIC-adopter*, è rappresentato dalla regola del costo ammortizzato e dell'attualizzazione dei crediti e dei debiti che, nel caso di prestito infruttifero erogato dal socio, implica, in determinate ipotesi, la rilevazione da parte della società beneficiaria di un apporto figurativo (a patrimonio netto) cui farà fronte la rilevazione di interessi passivi figurativi (a conto economico) lungo la durata del prestito.

In virtù del citato principio di derivazione rafforzata, si ritiene che la qualificazione del fenomeno sul piano contabile rilevi anche ai fini fiscali, determinandosi, dunque, per la società beneficiaria, la deducibilità degli interessi passivi figurativi (proprio con riferimento al trattamento del prestito infruttifero erogato dal socio si esprime in questi termini la relazione illustrativa al citato decreto legge n. 244/16). Detti interessi passivi, peraltro, incidendo direttamente sull'utile dell'esercizio, influenzano direttamente il calcolo della base Ace, come riduzione dell'utile accantonabile a riserva.

Motivi di equità e simmetria spingono dunque a ritenere opportuna la previsione di una rilevanza ai fini della determinazione della base Ace anche dell'apporto figurativo. Non adottandosi questa soluzione, infatti, non solo si minerebbe in radice la valenza del principio di derivazione rafforzata, ma si realizzerebbe l'effetto (incongruo, sul piano sistematico) di ridurre la base Ace senza che vi sia stata un'effettiva restituzione ai soci di quote di patrimonio.

IN CONCLUSIONE:

- a. **considerazioni di carattere sistematico suggeriscono la previsione di una generalizzata rilevanza ai fini del calcolo della base Ace non solo delle poste rilevate al conto economico (interessi passivi, nel caso del prestito infruttifero), come riduzione dell'utile accantonabile a riserva, ma anche della movimentazione del patrimonio (apporto, nel caso del prestito infruttifero), rilevata al momento di contabilizzazione (iniziale) dell'operazione;**
- b. **anche in tal caso, naturalmente, analoghe previsioni dovrebbero essere previste per i soggetti *IAS-adopter*, considerato che anche i principi IAS/IFRS prevedono molteplici fattispecie poste aventi natura reddituale che vengono rilevate al conto economico (pur avendo natura meramente figurativa) e che trovano diretta contropartita in rilevazioni uguali e contrarie di patrimonio netto (*stock-option, warrant, prestiti obbligazionari convertibili, etc.*).**

3. – Altre questioni problematiche, infine, si pongono in relazione al **trattamento delle (nuove) riserve alla luce del loro regime di disponibilità previsto dalle nuove regole.**

Ai fini della fruizione del beneficio, rilevano come elementi positivi della variazione del capitale proprio anche gli utili accantonati a riserva¹, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto attuativo costituiscono riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'art. 2433 c.c., in quanto derivanti da processi di valutazione, nonché quelle formate con utili realmente conseguiti che, per obbligo di legge, non sono distribuibili né utilizzabili ad altri fini (copertura perdite e aumenti gratuiti di capitale).

La relazione illustrativa al citato decreto attuativo ha chiarito che, ad esempio, sono riserve formate con utili non effettivamente realizzati:

- la riserva determinata a fronte di maggiori valori conseguenti alla valutazione effettuata a norma dell'art. 2426, comma 1, n. 4, c.c. (*equity method*);
- la riserva di cui all'art. 2426, n. 8-bis), c.c. derivante da attività e passività in valuta;
- la riserva per rivalutazione volontaria;
- le riserve di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 38/2005.

Numerosi sono ancora i dubbi applicativi che si pongono in materia Ace per effetto delle particolari caratteristiche dei vari vincoli che possono riguardare le riserve del patrimonio netto delle imprese e che meriterebbero dei chiarimenti in via interpretativa da parte dell'Agenzia delle entrate. Nel seguito, ci si sofferma su due delle più rilevanti fattispecie che si pongono, specificamente, in sede di passaggio ai nuovi principi contabili OIC (*i.e.*, la fattispecie delle azioni proprie e degli utili derivanti dalla valutazione dei derivati).

3.1. – È stato altresì chiarito che fra le riserve non distribuibili né utilizzabili a copertura perdite e aumenti di capitale rientrano le riserve per acquisto azioni proprie. Tale ultima precisazione andrà rivista in considerazione della modifica intervenuta all'art. 2357-ter c.c. in base alla quale, dal 1° gennaio 2016, l'acquisto di **azioni proprie** non è più considerato un investimento bensì una modalità di restituzione del capitale ai soci e, simmetricamente, la vendita di azioni proprie è assimilata ad una nuova emissione di azioni. Pertanto, secondo l'OIC 28 l'acquisto deve essere rilevato direttamente a riduzione del patrimonio netto alimentando un'apposita riserva negativa. In caso di annullamento delle azioni proprie occorre stornare la riserva negativa e contestualmente ridurre il capitale sociale per il valore nominale delle azioni annullate; l'eventuale differenza tra il valore contabile della riserva ed il valore nominale delle azioni annullate è imputata a incremento o decremento del patrimonio netto. Nell'ipotesi di alienazione di azioni proprie, l'eventuale differenza tra il valore contabile della riserva e il valore di realizzo delle azioni alienate è imputata a incremento o decremento del patrimonio netto.

In sede di revisione del decreto attuativo andrà quindi chiarito il trattamento da riservare all'acquisto e alla vendita delle azioni in commento.

Una prima tesi è quella che considera, comunque, l'importo pagato in sede di acquisto di azioni proprie come riduzione del patrimonio netto con attribuzione ai soci e, quindi, come elemento negativo della variazione del capitale proprio. Simmetricamente, la vendita delle azioni è considerata nuova emissione di capitale e, quindi, apporto rilevante, in positivo, ai fini dell'agevolazione. Si tratta di una tesi che "sposa"

¹ La relazione illustrativa al decreto attuativo chiarisce che rilevano tutti gli utili che risultano mantenuti nell'economia dell'impresa, a prescindere dall'accantonamento a riserva.

appieno il principio di derivazione rafforzata e che troverebbe conferma nella relazione illustrativa all'art. 13-bis del decreto legge n. 244/2016.

Una tesi diversa è quella secondo cui l'acquisto di azioni proprie darebbe origine a una "sospensione" della riserva vincolata e la vendita di azioni darebbe luogo alla "liberazione" delle riserve "vincolate" e, contestualmente, a un apporto – rilevante ai fini ACE - di entità pari all'eventuale maggior valore. Solo nel caso in cui l'acquisto di azioni proprie sia connesso al recesso del socio, tale acquisto sarebbe considerato una riduzione di patrimonio netto.

IN CONCLUSIONE:

- a. ove volesse darsi preminenza al dato contabile netto, l'importo pagato in sede di acquisto di azioni proprie andrebbe trattato come riduzione del patrimonio netto con attribuzione ai soci e, quindi, come elemento negativo della variazione del capitale proprio. Simmetricamente, la vendita delle azioni sarebbe da considerarsi come nuova emissione di capitale e, quindi, apporto rilevante, in positivo, ai fini dell'agevolazione. In tale ottica, si rispetterebbe maggiormente il principio di derivazione rafforzata, semplificando la gestione della variabile Ace, ma sarebbe necessario prevedere opportuni sistemi di coordinamento per gestire il regime transitorio nel passaggio dall'impostazione attuale a quella nuova;
- b. alternativamente, ove volesse darsi preminenza al dato giuridico, potrebbe valorizzarsi il fatto che l'acquisto di azioni proprie dà origine soltanto a una "sospensione" della riserva vincolata e la vendita di azioni dà luogo alla "liberazione" delle riserve "vincolate" e, contestualmente, a un apporto – rilevante ai fini ACE – di entità pari all'eventuale maggior valore. Solo nel caso in cui l'acquisto di azioni proprie sia connesso al recesso del socio, tale acquisto andrebbe considerato una riduzione di patrimonio netto. In tale ottica, si rispetterebbe maggiormente il dato giuridico del fenomeno, complicando però la gestione della variabile Ace (che verrebbe effettuata in una sorta di regime di doppio binario) e rendendo necessaria la previsione di opportune norme di coordinamento con la nuova disciplina dell'"Ace quinquennale", prevista dal recente decreto legge n. 50/2017;
- c. in entrambi i casi, naturalmente, analoghe previsioni dovrebbero essere previste per i soggetti IAS-*adopter*, considerato che anche i principi IAS/IFRS prevedono un trattamento contabile analogo in tema di acquisto azioni proprie.

3.2. – Il decreto dovrà anche definire il trattamento delle riserve formate con utili che derivano dalla **valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari derivati**.

In particolare, la riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi (c.d. riserva da CFH – voce A.VII) non dovrebbe rilevare ai fini della variazione in aumento del capitale proprio in quanto riserva non

disponibile e non utilizzabile a copertura perdite ai sensi dell'art. 2426, comma 1, numero 11-*bis*, c.c., nonché non formata con utili effettivamente realizzati

Per quanto riguarda gli utili che derivano dalla valutazione al *fair value* di strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura, gli stessi non sono distribuibili ma disponibili ad altri fini. In base alle regole vigenti, quindi, tali utili potrebbero costituire un elemento positivo della variazione del capitale proprio rilevante ai fini del beneficio.

Anche gli utili che derivano dalla valutazione al *fair value* di strumenti finanziari derivati di copertura del *fair value*, in virtù della loro piena distribuibilità e disponibilità, dovrebbero costituire un elemento positivo della variazione del capitale proprio rilevante ai fini del beneficio.

Analoghe regole dovrebbero essere previste per le riserve iscritte in sede di transizione ai nuovi principi OIC.

IN CONCLUSIONE:

- a. **tenendo conto delle regole di distribuibilità e disponibilità delle riserve, dovrebbero prevedersi le seguenti regole:**
 - la riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi (riserva da CFH) non dovrebbe rilevare ai fini della variazione in aumento del capitale proprio in quanto riserva non disponibile e non utilizzabile
 - gli utili che derivano dalla valutazione al *fair value* di strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura dovrebbero costituire un elemento positivo della variazione del capitale proprio rilevante ai fini del beneficio
 - gli utili che derivano dalla valutazione al *fair value* di strumenti finanziari derivati di copertura del *fair value* dovrebbero costituire un elemento positivo della variazione del capitale proprio rilevante ai fini del beneficio
 - analoghe regole dovrebbero essere previste per le riserve iscritte in sede di transizione ai nuovi principi OIC;
- b. opportune previsioni di coordinamento dovrebbero essere previste per i soggetti *IAS-adopter*, sebbene il regime di distribuibilità e disponibilità delle riserve da valutazione dei derivati sia, per tali soggetti, in alcuni casi differente (si pensi alla piena distribuibilità per tali soggetti delle riserve derivanti da valutazione al *fair value* dei derivati speculativi).